



IL TRIBUNALE DI BRESCIA

IL GIUDICE DESIGNATO,
a scioglimento della riserva che precede;
letti gli atti di causa,
tenuto conto delle difese delle parti;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

- con ricorso depositato il 22.3.11 l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e la Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell'Uomo Onlus hanno proposto istanza ex art. 44 D.Lgs 286/98 e art. 4 Dlgs 215/03 perché venisse accertato il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Comune di Bassano Bresciano, consistente nell'aver emanato "l'ordinanza sindacale 12.1.10 prevedendo, ai fini dell'iscrizione anagrafica di cittadini extracomunitari, il requisito della carta di soggiorno, quello del reddito minimo pari all'importo annuo dell'assegno sociale, quello del passaporto valido con visto di ingresso, infine la documentazione attestante l'idonea sistemazione alloggiativa, e nell'aver previsto e richiesto nel "Bando per l'assegnazione di lotti residenziali di proprietà del comune" il requisito del possesso della carta di soggiorno o di altro documento equivalente da almeno dieci anni;
- nel merito, i ricorrenti hanno affermato l'illegittimità della condotta della p.a. perché in contrasto con le norme del TU sull'immigrazione e con la normativa comunitaria;
- il resistente si è costituito, rilevando unicamente che l'ordinanza sindacale sopra menzionata era stata revocata il 5.4.11 e che il bando oggetto di contestazione era stato riaperto con provvedimento del 7.4.11, previa modifica della parte relativa ai requisiti richiesti per i partecipanti

extracomunitari, ed insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate;

tutto ciò premesso

OSSERVA

Non è in contestazione tra le parti, e peraltro risulta documentalmente provato (docc. 1 e 2 di parte convenuta), che il Comune di Bassano Bresciano, ben prima dell'udienza di discussione, avesse revocato da un canto l'ordinanza sindacale qui censurata e dall'altro modificato il bando di assegnazione dei lotti residenziali nei termini suggeriti dagli stessi ricorrenti.

Va quindi senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, dovendosi al più (e solo con riferimento agli eventuali danni, tutti da dimostrare) far valere in altra sede le questioni attinenti all'avvenuta definitiva assegnazione di numero 2 dei cinque lotti messi a disposizione dal Comune (sede nella quale comunque non si potrà prescindere dal considerare che per tre di questi lotti l'amministrazione ha dato conto della mancata presentazione di richieste nei termini previsti dal bando).

Quanto alla cosiddetta soccombenza virtuale (gli istanti hanno, infatti, domandato la condanna alla rifusione delle spese), tenuto conto che il resistente non ha contestato la natura oggettivamente discriminatoria del proprio comportamento, essendosi limitato ad asserire che non vi era alcun "intento discriminatorio" nelle proprie deliberazioni, adottate previa sottoposizione delle stesse al legale dell'Amministrazione ed ai capigruppo della minoranza in Comune, non può che affermarsi che il comportamento del Comune di Bassano Bresciano, consistente nell'aver previsto e richiesto ai cittadini extracomunitari i requisiti sopra elencati per l'iscrizione anagrafica e per la partecipazione al bando di assegnazione menzionato, costituisca una illegittima disparità di trattamento e rientri pertanto nella nozione di discriminazione vietata dal nostro ordinamento.

A sostegno di tali considerazioni, vanno qui senz'altro richiamati i precedenti di questo stesso Tribunale 16.1.10 nel procedimento contro il Comune di Chiari, 11.12.09 contro il Comune di Ospitaletto, 8.4.10 contro il Comune di Montichiari. Si deve ribadire come sia vietato qualsivoglia atto di discriminazione, che integra di per sè comportamento illegittimo. Differenze di trattamento sono consentite nel nostro sistema solo se oggettivamente giustificate da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari (Corte Costit., sent. n. 432 del 2005).

Evenienza questa che non ricorreva nel caso in esame e che non è stata invocata dal Comune interessato.

Ciò posto, deve ritenersi che il comportamento del resistente abbia violato gli artt. 2, comma 2, 43, commi 1 e 2 lett. b), D.lgvo n. 286/98 e 24 Direttiva CE n. 38/04 (D.L.vo n. 30/07), a nulla rilevando, all'evidenza, le giustificazioni da questo addotte, oltretutto in parte smentite dallo stesso documento 3 di parte convenuta, dal quale risulta che il legale del Comune di Bassano Bresciano non solo non espresse alcun parere riguardo ai requisiti richiesti ai cittadini stranieri, ma non pare che fosse stato neppure investito della questione (si legga in proposito il contenuto del citato doc. 3).

Le spese vanno, quindi, poste a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale,

dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Comune di Bassano Bresciano alla rifusione a favore dei ricorrenti delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 1750,00 oltre spese generali ed accessori di legge, di cui euro 670 per diritti.

Brescia, 5 maggio 2011

Il Giudice designato
Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi

